

COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

MERCATO SU VIA BEATO ARNALDO
DA LIMENA

Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 30.06.1998

CAPITOLO I - MERCATO SU VIA BEATO ARNALDO DA LIMENA
(art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 112/1991)

Art. 1 – Tipologia del mercato

Il Mercato esistente a Limena è un mercato periodico a cadenza settimanale, il mercoledì mattina (tipologia b), annuale, nella Via Beato Arnaldo da Limena.

Art. 2 – Orario di svolgimento

Le compravendite non dovranno iniziare prima delle ore 7.00 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale e 7.30 nel restante periodo e dovranno cessare entro le ore 13.30 per tutto l'anno. I banchi dovranno essere collocati un'ora prima dell'inizio delle compravendite, come sopra indicate. L'area del mercato deve essere sgombrata entro le ore 14.30, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della strada. Il commerciante è tenuto ad occupare il proprio posto entro le ore 8.00, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere dimostrati alla Polizia Municipale preposta alla vigilanza del mercato. Il ritardo, oltre tale ora, non giustificato, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come assenza. Il posteggio rimasto libero dopo detta ora potrà essere assegnato ad altri commercianti a titolo precario dagli Agenti della Polizia Municipale.

Art. 3 – Configurazione e articolazione del mercato e dei posti isolati.

1. L'area di mercato e dei posti isolati, è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, di superficie di vendita complessiva di **mq. 1.953**.

I posteggi di mercato, tutti su area scoperta, sono in numero di **40** di cui:

- n. **9** riservati ai titolari d'autorizzazione di cui alla legge n. 112/1991 per il settore alimentare per mq. **394**;
- n. **29** riservati ai titolari d'autorizzazione di cui alla legge n. 112/1991 per il settore non alimentare per mq. **1.509**;
- n. **2** riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963 per mq. **50**;

E' allegato l'elenco dei posteggi con l'indicazione del numero, del titolare della concessione, delle dimensioni e della superficie degli stessi.

2. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

3. I posti isolati nei quali è concessa la vendita di cui alla Legge 112/91 sono i seguenti:

- Via Del Santo (vicinanze Mimo) per mq. 30 (non ampliabile)
- Via Tavello per mq. 15 (non ampliabile)
- Piazzetta Bortoletto per mq. 50 (ampliabile)
- vicino campo polifunzionale per mq. 30 (ampliabile)

4. In tali aree le autorizzazioni possono essere sia di tipo a) e/o b), temporanee, stagionali.

5. I posteggi di vendita del pesce saranno dotati, a cura dell'Amministrazione Comunale, degli allacciamenti alla rete elettrica, alla rete idrica e alla fognatura comunale delle acque nere. I posteggi di vendita dei prodotti alimentari deperibili e le rosticcerie, friggitorie, ecc. saranno dotati,

a cura dell'Amministrazione Comunale, di allacciamenti alla rete elettrica, i posteggi di frutta e verdura avranno a disposizione l'allacciamento idrico dei pescivendoli.

Art. 4 – Modalità d'accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.).

Art. 5 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore **7.00** alle ore **14.00** è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi d'emergenza dei residenti e di quanti debbono accedere ad uffici ed attività localizzate nella via. La velocità non deve essere superiore a 20 Km./ora.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli, per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore, possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nel parcheggio in destra di via Beato Arnaldo, via Kennedy, via Verdi o altri siti indicati dagli agenti della Polizia Municipale.

Art. 6 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati d'assegnazione d'ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art.7, comma 3 del decreto 248/1993.
3. Copia della planimetria e della Pianta organica è inviata al Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, all'ULSS (Servizio di igiene Pubblica) competente per il territorio.

Art. 7 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art.2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati per quel giorno agli operatori inseriti nella graduatoria riferita al singolo mercato.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio competente formerà apposita graduatoria distinta

tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:

- a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica;
- b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro Imprese.

5. La graduatoria dei precari è tenuta dall'Ufficio Commercio ed aggiornata con il rilevamento settimanale fatto dagli agenti della Polizia Municipale.

Art. 8 – Pagamento delle tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone d'uso delle attrezzature

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio comunale sulla base degli indirizzi regionali.

2. Le imposte dovranno essere versate tramite i bollettini di conto corrente postale del Comune.

Art. 9 – Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. Il Funzionario Responsabile rilascia l'atto di concessione a chi sia titolare dell'autorizzazione prevista dalla legge.

2. Il Funzionario responsabile con proprio provvedimento dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dalla L.112/91, art.3, comma 10 e art. 5, nonché degli artt .8 e 9 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 e successive modificazioni, non appena si siano prodotte le cause che le motivano dandone comunicazione all'interessato.

3. La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:

- per accertato mancato versamento delle tasse e canoni e tributi comunali e la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento;
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;

4. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Sindaco entro trenta giorni dalla scadenza decennale.

5. Il Funzionario Responsabile verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro i successivi trenta giorni.

6. La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 5 va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende in tal modo libero, per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.

7. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco allegando la medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 10 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori e adeguarsi ad ogni altra indicazione degli uffici competenti.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre la verticale del limite di allineamento.

5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.20

6. I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da almeno 50 cm.

7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ed ai residenti.

Art. 11 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per quest'ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.

2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.

4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

6. E obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, semprechè vengano rispettate le disposizioni di cui all'art. 49 del D.M. n. 375/88. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 16 del D.M. n. 248/93.

Art. 13 – Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. 248/93, e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla L.283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 2, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'Autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.

4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla legge n. 112/1991 e dal decreto n. 248/1993, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi 6 mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

5. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto alle norme di carattere igienico-sanitario.

Art. 14 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 112/1991 e dell'art. 9 del decreto n. 248/1993, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati applicando, nel caso, l'ulteriore criterio di cui all'art. 7, comma 8 del decreto n. 248/1993 semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

2. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 9, comma 2, del decreto n. 248/1993.

Art. 15 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, e fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.

2. Il Funzionario Responsabile comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

- a) dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
- b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

Art. 16 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività

Non è sospeso lo svolgimento del mercato e delle altre forme di commercio di tipo b) qualora cada in un giorno festivo, a meno che non lo richiedano almeno la metà dei concessionari.

Art. 17 – Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

Il Sindaco, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine di accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 6, commi 1, 2 e 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed il funzionario responsabile emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo anche l'eventuale sanzione accessoria.

CAPITOLO II - SAGRA E CARNEVALE

Art. 18 – Data e giorni di svolgimento

1. La Sagra dell'Assunta si svolge nel mese di agosto nei due giorni antecedenti e seguenti il Ferragosto.
2. Il carnevale si svolge per quattro giorni normalmente nella prima settimana del mese di marzo di ciascun anno.
3. L'Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, può estendere o ridurre la durata delle manifestazioni.

Art. 19 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

La Sagra ed il Carnevale hanno le caratteristiche seguenti:

- a) ubicazione Via F.lli Cervi;
- b) tutti i posteggi sono riservati ai titolari autorizzazione di cui alla legge n. 112/1991 tipo B e/o C rilasciate dalla Regione in cui si svolge la manifestazione e operatori in possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata dal Comune in cui si svolge la manifestazione;
- c) il numero dei posteggi è fissato nella misura massima di 20 (venti).

Art. 20 – Specializzazioni merceologiche

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto n.248/1993 è ammessa, nell'ambito delle feste, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- alimentari (compresa la somministrazione)
- non alimentari

Art. 21 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata delle festa come determinati nel precedente art. 18.
2. Ai sensi dell'art.6, commi 5,7 e 8, del decreto n.248/1993, le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire all'ufficio commercio almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle feste.
3. Ai sensi dell'ari. 6, commi 5, 7 e 8, del decreto n.268/1993, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) titolari di autorizzazione di cui alla legge 112/1991 art.2, comma 4, tipo C) con priorità per coloro che tale autorizzazione hanno ottenuto per conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398;
 - b) operatori con autorizzazioni di tipo B e/o A classificati in base all'anzianità di presenza alla Sagra e Carnevale.
4. Nel caso che le domande pervenute nei termini siano inferiori al numero di posteggi, l'assegnazione verrà fatta anche a quelle ditte che hanno presentato domanda fuori termine.
5. L'assegnatario che nel/i giorno/i di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, semprechè presente.

Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

Art. 22 – Vendite a mezzo veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995.

Art. 23 – Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 112/1991, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. La mancata presenza anche in un solo anno, produce l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 24 – Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'art.22 del decreto n.248/93 e dall'ordinanza del Ministro della sanità del 26 giugno 1995 a cui vengono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione del posteggio.

Art. 25 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. Le tariffe per la concessione dal suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.
2. Eventuali diritti di accesso dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi.

Art. 26 – Norme in materia di funzionamento della sagra e carnevale

1. La Sagra ed il Carnevale sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
3. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.

5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

6. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m.t. e non possono sporgere oltre alla superficie concessa.

7. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori semprechè il volume sia minimo è tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

8. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

9. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della festa, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 27 – Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art.3, commi 1 e 2, della legge 112/1991, dell'art.18 del decreto n.248/1993 e dell'art.36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco e indicato nell'atto autorizzatorio.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art.18, comma 4, del decreto n.248/1993, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della festa.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 28 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene a sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto n. 248/1993, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capitolo.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali di configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- in occasione di festività, fiere mercato o sagre;
- in occasione di mercati straordinari.

3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

4. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti specifici di cui all'articolo seguente.

Art. 29 – Feste, sagre parrocchiali, festival, iniziative promozionali

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:

- le finalità;
- le specializzazioni merceologiche interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

3. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita sia su aree pubbliche che private è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 11, del Decreto n. 375/1988.

4. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate sempre ed esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

CAPITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 30 – Zone vietate

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle strade classificate, ai sensi delle sotto indicate tipologie:

- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;

Art. 31 – Zone consentite

Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:

- strade urbane di quartiere;
- strade locali;

è, di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Art. 32 – Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 33 – Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 112/1991, dell'art.18 del decreto n. 248/1993 e dell'art. 36, comma 3, della legge 142/1990, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 35 – Validità delle presenze

Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

Art. 36 – Prodotti agricoli

1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione semprechè trattasi di denuncia regolare.

Art. 37 – Attività stagionali

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono in un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Art. 38 – Rinvio a disposizione di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del Veneto n. 8/1995.

Art. 39 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

INDICE

CAPITOLO I: MERCATO SU VIA BEATO ARNALDO DA LIMENA

Art. 1 Tipologia del mercato	pag. 1
Art. 2 Orario di svolgimento	pag. 1
Art. 3 Configurazione e articolazione del mercato e dei posti isolati	pag. 1
Art. 4 Modalità d'accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 2
Art. 5 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 2
Art. 6 Modalità di tenuta della Pianta organica del mercato	pag. 2
Art. 7 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	pag. 2
Art. 8 Pagamento delle tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone d'uso delle attrezzature	pag. 3
Art. 9 Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione	pag. 3
Art.10 Definizione di corrette modalità di vendita	pag. 4
Art.11 Funzionamento del mercato	pag. 4
Art.12 Richiamo delle modalità di subingresso	pag. 5
Art.13 Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari	pag. 5
Art.14 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 5
Art.15 Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato	pag. 6
Art.16 Eventuale sospensione del mercato e delle forme di vendita in caso di festività	pag. 6
Art. 17 Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie	pag. 6

CAPITOLO II – SAGRA E CARNEVALE

Art.18 Data e giorni di svolgimento	pag. 7
Art.19 Localizzazione, caratteristiche dimensioni e tipologie	pag. 7
Art.20 Specializzazione merceologiche	pag. 7
Art.21 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	pag. 7
Art.22 Vendite a mezzo veicoli	pag. 8
Art.23 Calcolo del numero delle presenze	pag. 8
Art.24 Rispetto della normativa igienico sanitaria	pag. 8
Art.25 Tariffe per la concessione del suolo pubblico	pag. 8
Art.26 Norme in materia di funzionamento della sagra e carnevale	pag. 8
Art.27 Determinazione degli orari	pag. 9

CAPITOLO III – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

Art.28 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità	pag. 10
Art.29 Feste, sagre parrocchiali, festival, iniziative promozionali	pag. 10

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art.30 Zone vietate	pag. 11
Art.31 Zone consentite	pag. 11
Art.32 Vendite a domicilio	pag. 11
Art.33 Determinazione degli orari	pag. 11

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.34 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag. 12
Art.35 Validità delle presenze	pag. 12
Art.36 Prodotti agricoli	pag. 12
Art.37 Attività stagionali	pag. 12

Art.38 Rinvio a disposizione di legge
Art.39 Abrogazione di precedenti disposizioni

pag. 12